

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 1999, n. 1042.

Approvazione ed adozione ex art. 27, della legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni dell'accordo di programma stipulato in data 28 dicembre 1998, per la realizzazione del progetto «Programma di riqualificazione urbana Borghesiana», nel comune di Roma, in variante allo strumento urbanistico comunale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso

che, il comune di Roma ha adottato con delibera di consiglio n. 29 del 5 marzo 1996, un programma di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, in variante al P.R.G. comunale, denominato «Programma di recupero urbano Borghesiana», predisposto ai sensi del D.M. 21 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

che, ai fini del finanziamento e dell'attuazione di tale, programma è stato sottoscritto un protocollo d'intesa in data 28 maggio 1997, tra il ministero dei lavori pubblici, la Regione Lazio ed il comune di Roma;

che, successivamente il comune di Roma ha attivato le procedure per la conclusione dell'accordo di programma previsto dal citato art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Considerato

che, a seguito di apposita, conferenza di servizi sono stati approvati gli interventi privati e pubblici inseriti nel P.R.U. Borghesiana, nonché è stata verificata la possibilità di stipulare l'accordo di programma in parola;

che, conseguentemente tale accordo è stato stipulato in data 28 dicembre 1998;

che, l'art. 6 del medesimo prevede che la nomina dei rappresentanti del collegio di vigilanza avvenga prima dell'approvazione dell'accordo stesso;

Preso atto

che, con nota prot. n. 8959, 8 luglio 1999 il comune di Roma ha comunicato l'avvenuta costituzione del collegio di vigilanza previsto dal citato art. 6 dell'accordo di programma;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni è adottato ed approvato l'accordo di programma concluso in data 28 dicembre 1998, tra il ministero dei lavori pubblici, la Regione Lazio, l'amministrazione comunale di Roma, ai fini della realizzazione dell'intervento in oggetto e dell'approvazione della correlata variante urbanistica.

L'accordo di programma, come sopra concluso, è allegato, con l'esclusione degli elaborati tecnici, al presente

decreto di cui costituisce parte integrante; in questa forma i medesimi saranno pubblicati sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni la presente approvazione determina le variazioni al P.R.G. del comune di Roma, specificate nell'accordo di programma citato.

Roma, addì 19 luglio 1999

Il Presidente
BADALONI

ALLEGATO

L'anno 1998, il giorno 28 del mese di dicembre, presso la sede del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, in via Nomentana, 2 - Roma, sono convenuti i sottoscritti:

Domenico Cecchini, Assessore alle politiche del territorio del comune di Roma, delegato a sottoscrivere il presente atto, in virtù di apposita delega conferita dal sindaco di Roma, con lettera n. 4729 del 28 dicembre 1998;

Salvatore Bonadonna, Assessore all'urbanistica e casa della Regione Lazio, delegato a sottoscrivere il presente atto in virtù di apposita delega conferita dal Presidente della Regione Lazio, con deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 7913 del 28 dicembre 1998;

Mara Moscato, Dirigente U.T. 3 della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, competente per la sottoscrizione del presente atto in forza del D.M.LL.PP. prot. n. 47/98/Segr., che si riporta in allegato II.3.

Premesso

che l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, destina al Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità;

che con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1994, n. 302 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera b) del comma 1, dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

che l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1995, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;

che l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1996, n. 171, modifica l'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, destinando il 70 per cento delle disponibilità finanziarie ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

che l'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1996, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio del 7 marzo 1996 per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e del 7 gennaio 1996 per i comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

che il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, visto e registrato al n. 1971, in data 30 luglio 1996 dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici e registrato alla Corte dei conti al n. 11426/1996, reg. 2, fogl. 76, in data 4 settembre 1996, ha trasferito le competenze in materia di programmi di riqualificazione urbana già attribuite al segretariato generale del Cer alla Direzione generale del coordinamento territoriale;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 233, le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione degli

interventi di cui l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, sono incrementate delle somme non utilizzate per contributi sui programmi e gli interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

che il sopra citato art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato degli importi non utilizzati per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18, legge n. 203/1991, nonché dell'importo di cui all'art. 2, comma 2, legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, per essere riassegnati con decreto del Ministro del Tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei Lavori pubblici;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, sono utilizzate, quanto a lire 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

che il sopra citato art. 2, comma 63, lettera a), legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato, per essere riassegnato con decreto del Ministro del Tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei lavori pubblici di cui al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori entrate ex Gescal degli anni 1993 e 1994, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana;

che, con delibera di consiglio comunale n. 29 del 5 marzo 1996, il comune di Roma ha adottato il Programma di riqualificazione urbana *Borghesiana* e, con nota USPR n. 2255 del 7 marzo 1996, lo ha trasmesso al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) del bando ministeriale;

che in data 1° agosto 1996, repertorio atti n. 161, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome ha individuato le proposte di programma da ammettere a finanziamento, tra le quali il programma di riqualificazione urbana *Borghesiana* per un importo di lire 27.545.000.000;

che con nota 23 settembre 1996, n. 959, 28 ottobre 1996, n. 293 e 13 gennaio 1997, n. 8/5 il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, ha precisato, tra l'altro, la documentazione da allegare al presente atto;

che in data 28 maggio 1997, il comune di Roma, la Regione Lazio, il Ministero dei lavori pubblici hanno stipulato il protocollo d'intesa per il finanziamento e l'attuazione del programma di riqualificazione urbana *Borghesiana*, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b) del bando ministeriale;

che, con decreto del Ministero dei lavori pubblici 30 ottobre 1997, di modifica dell'art. 12, lettera c) del decreto ministeriale 21 dicembre 1994, sono stati stabiliti gli adempimenti da espletare ai fini della conclusione dell'accordo di programma, che riguardavano, in sintesi: la predisposizione dei progetti urbanistici definitivi; la predisposizione dei progetti, di livello almeno preliminare, delle opere pubbliche; l'osservazione delle procedure di pubblicità volte all'approvazione delle eventuali varianti urbanistiche;

che, ai fini della conclusione dell'accordo di programma, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12, comma lettera c) del D.M. 21 dicembre 1994 e s.m.i., il comune di Roma ha provveduto, in data 16 settembre 1997 alla pubblicazione delle varianti urbanistiche riguardanti 9 interventi pubblici e 6 interventi privati, ad esito della quale sono pervenute quattro osservazioni, cui il comune ha fatto seguire altrettante controdeduzioni e una osservazione d'ufficio, come più in dettaglio è riportato e documentato nel cap. IV dell'allegato I recante «Programma di riqualificazione urbana *Borghesiana*»;

che, sempre ai fini della conclusione dell'accordo di programma, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12, comma lettera c) del D.M. 21 dicembre 1994 e s.m.i., il comune di Roma ha provveduto, attraverso i soggetti privati competenti, alla predisposizione dei progetti di livello urbanistico degli interventi privati, che sono stati approvati tramite apposite conferenze di servizi tenute il 16 marzo, il 23 aprile e il primo luglio 1998, come in dettaglio è riportato e documentato in allegato II.1 recante «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati»;

che, sempre ai fini della conclusione dell'accordo di programma, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12, comma lettera c) del

D.M. 21 dicembre 1994 e s.m.i., il comune di Roma ha provveduto, attraverso gli uffici comunali e i soggetti privati competenti, alla predisposizione dei progetti di livello preliminare o definitivo degli interventi pubblici, che sono stati approvati tramite apposite conferenze di servizi tenute il 9 e 31 marzo e il primo luglio 1998, come in dettaglio è riportato e documentato in allegato II.1 recante «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati»;

che, una volta espletati i suddetti adempimenti e predisposto gli elaborati relativi al programma definitivo, il comune di Roma ha convocato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, legge n. 142/1990, una conferenza preordinata alla stipula dell'accordo di programma, cui hanno partecipato, tramite propri rappresentanti, il Ministero dei lavori pubblici e la Regione Lazio; nel corso di tale conferenza, il comune ha illustrato e messo a disposizione del Ministero e della Regione gli elaborati e la documentazione a base dell'accordo di programma, la Regione Lazio ha rilasciato appositi pareri in ordine alle varianti urbanistiche, tutte e tre le amministrazioni hanno convenuto che sussistono le condizioni per procedere alla stipula dell'accordo di programma, come in dettaglio è riportato e documentato in allegato II.2 recante «Atti della conferenza di programma del 17 dicembre 1998, tra comune di Roma, Regione Lazio, Ministero dei lavori pubblici».

Tutto ciò premesso, il Ministero dei lavori pubblici, la Regione Lazio, il comune di Roma, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma che è concluso e attuato con le modalità e con gli effetti dell'art. 27, della legge n. 142/1990, come modificato e integrato dall'art. 17, della legge n. 127/1997.

Art. 2.

Oggetto dell'accordo di programma

1. Oggetto del presente accordo è il programma di riqualificazione urbana *Borghesiana*, predisposto e finanziato ai sensi del D.M. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente accordo di programma:

a) approva il programma di riqualificazione urbana *Borghesiana*, come descritto nella documentazione in allegato I;

b) approva la progettazione urbanistica definitiva — in coerenza con quanto previsto dalla delibera di consiglio comunale n. 104/1982 — delle proposte private d'intervento individuate con le sigle B1, B2, B4, B10, C3, C4, così come risultano dalla documentazione in allegato III e nella descrizione sintetica in allegato I;

c) approva i progetti preliminari degli interventi pubblici individuati con le sigle 7.1, 7.2 e 7.3, e i progetti definitivi degli interventi pubblici individuati con le sigle 1, 2, 3, 4, 5 e 6, così come risultano dalla documentazione in allegato IV e nella descrizione sintetica in allegato I, nonché il relativo finanziamento statale per un importo complessivo di Lire 27.545 milioni;

d) approva, ai sensi del successivo art. 3, le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi;

e) definisce gli adempimenti e le obbligazioni posti a capo dei soggetti che partecipano all'attuazione del programma, al fine di consentire la realizzazione coordinata degli interventi;

f) approva, ai sensi del successivo art. 4, il piano finanziario e il cronoprogramma relativi all'attuazione degli interventi.

3. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma la seguente documentazione:

Allegato I: «Programma di riqualificazione urbana *Borghesiana*»

Allegato II.1: «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati»

Allegato II.2: «Atti della conferenza di programma del 17 dicembre 1998»

Allegato II.3: «Decreto del Ministero dei Lavori pubblici prot. n. 47/98/Segr.», delega del sindaco di Roma n. del delega del presidente della Regione n. del

Allegato III: «Progetti degli interventi privati» (B1, B2, B4, B10, C3, C4)

Allegato IV: «Progetti degli interventi pubblici» (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3).

4. Per la realizzazione delle opere pubbliche valgono le disposizioni previste dal vigente capitolato generale d'appalto; lo stesso capitolato generale potrà essere prescritto per le opere private realizzate in regime agevolato o convenzionato.

5. Gli interventi privati B1, B2, B4, B10, C3, si attuano tramite convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 28, della legge n. 1150/1942. L'intervento privato C4 si attua direttamente tramite concessione edilizia, rilasciata, sulla base di progetto edilizio unitario previa cessione al comune di aree a destinazione pubblica.

Art. 3.

Variante urbanistica

1. Il presente accordo di programma costituisce variante al P.R.G. del comune di Roma.

2. Gli elementi di variazione sono specificati nel cap. IV (recante «I rapporti con il P.R.G.») dell'allegato I (recante «Programma di riqualificazione urbana Borghesiana») e assentiti dalla Regione Lazio con parere rilasciato nella conferenza di programma del 17 dicembre 1998, come riportato e documentato in allegato II.2.

3. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge n. 142/1990, l'adesione del sindaco al presente accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'accordo stesso.

4. L'approvazione dell'accordo di programma con decreto del presidente della giunta regionale, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 142/1990.

5. Entro quindici giorni dalla data di cui al comma precedente, con decreto del direttore generale del coordinamento territoriale, è emesso l'ordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità speciale del finanziamento di lire 27.545.000.000.

Art. 4.

Piano finanziario e cronoprogramma degli interventi

1. Il piano finanziario, come riportato in allegato I cap. 7 e tab. 6, indica:

i costi previsti per l'esecuzione di interventi pubblici;

l'ammontare e la provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi pubblici.

2. Il cronoprogramma delle opere pubbliche e private, come riportato in allegato I cap. 8 e tab. 7, indica le previsioni di inizio lavori e fine lavori, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo di programma.

Art. 5.

Convenzioni

1. Gli oneri, le obbligazioni e gli adempimenti dei soggetti attuatori privati in ordine all'attuazione degli interventi privati e degli interventi pubblici a loro carico, oltre che dal presente accordo di programma e dai provvedimenti già adottati in materia dall'amministrazione comunale, saranno assunti e disciplinati, salvo l'intervento C4, mediante sottoscrizione di apposite convenzioni.

2. Tali convenzioni saranno formulate sulla base dello schema-tipo riportato in allegato I cap. 10, che sarà adattato alle singole proposte d'intervento.

Art. 6.

Collegio di vigilanza e attività di controllo

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 6°, della legge n. 142/1990, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal sindaco di Roma, o da suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante della Regione Lazio e da un rappresentante del prefetto o del commissario del Governo, da nomi-

narsi prima che intervenga l'approvazione del presente accordo di programma.

2. All'atto dell'insediamento, che avviene su iniziativa del Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione dell'accordo di programma, il collegio definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

3. Ai fini del controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il collegio di vigilanza può avvalersi di una struttura di coordinamento costituita dai responsabili del procedimento da individuare ai sensi della legge n. 216/1995 e dai responsabili del procedimento di formazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana già individuati in sede comunale, regionale e ministeriale. Il collegio di vigilanza è coadiuvato da un ufficio di segreteria costituito da personale comunale e svolge le attività finalizzate alla verifica:

della corrispondenza del programma di riqualificazione urbana agli impegni convenzionali assunti nel protocollo di intesa e con l'accordo di programma ed i relativi allegati;

di eventuali modifiche del programma di riqualificazione urbana;

di eventuali variazioni agli interventi previsti dal programma di riqualificazione urbana.

4. La struttura, inoltre, provvede alla raccolta e all'esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori, elabora le rendicontazioni periodiche sull'attuazione del programma e collabora con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e della collaudazione degli interventi.

5. Le competenze poste a capo del collegio di vigilanza con il presente accordo di programma, fanno salva l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere pubbliche, sulle opere pubbliche da eseguire a scapito degli oneri concessori o con risorse private ed, infine, sulle opere private da realizzare in regime di convenzionamento, svolta dai settori comunali competenti.

Art. 7.

Collaudo

1. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano le commissioni di collaudo composte dal personale appartenente ai ruoli tecnici delle amministrazioni che partecipano all'attuazione dei programmi.

2. I rappresentanti dell'amministrazione dei lavori pubblici sono nominati su designazione del direttore generale del coordinamento territoriale e svolgono le funzioni di presidente.

Art. 8.

Monitoraggio

1. La direzione generale del coordinamento territoriale è responsabile dell'attività di monitoraggio del programma di riqualificazione urbana finalizzata alla:

conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma;

rilevazione, per ciascun intervento dei dati relativi alle fasi di progettazione approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi e qualità ambientale, relativi all'attuazione del programma;

restituzione di indicatori sintetici delle trasformazioni urbane connesse con l'attuazione del programma.

2. Le amministrazioni che sottoscrivono l'accordo di programma si impegnano a fornire alla direzione generale del coordinamento territoriale i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

Art. 9.

Modalità di gestione finanziaria

1. Ai sensi della circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del Ministero del tesoro per all'attuazione degli artt. 8, 10 e 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367, il funzionario responsabile della gestione finanziaria delle risorse pubbliche messe a disposizione per l'attuazione del Programma di riqualificazione urbana è l'arch. Daniel Modigliani, dirigente della U.O. 3 Progetti urbani del Dipartimento VI del comune di Roma.

2. Il responsabile della gestione finanziaria provvede all'apertura di una contabilità speciale, alla quale affluiscono le risorse finanziarie conferite dai soggetti che sottoscrivono il presente accordo di programma, indicati nelle premesse, facendo ricorso a tal fine alla procedura di cui all'art. 10 del precitato D.P.R. n. 367/1994 e attivando nel contempo le modalità relative al sistema di controllo interno.

3. Il funzionario responsabile procede, inoltre, alla redazione del rendiconto annuale, che deve essere corredata dai documenti giustificativi delle spese e dalla relazione del servizio di controllo interno.

4. Alla contabilità speciale affluiscono altresì le risorse private destinate alla esecuzione degli interventi pubblici secondo le modalità indicate nella convenzione allegata.

Art. 10.

Sanzioni per inadempimento

1. Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori dell'accordo provvede a:

contestare l'inadempimento a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo notifica per ufficiale indiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;

dichiarare l'eventuale decadenza del programma, nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine stabilito dal D.M. 21 dicembre 1994 e successive modifiche e integrazioni;

proporre al Ministero dei lavori pubblici — Dicoter — l'adozione del provvedimento di revoca del finanziamento concesso.

Art. 11.

Controversie

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente accordo di programma che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

Art. 12.

Approvazione, effetti, decadenza e durata

1. Il presente accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 27, comma 4, legge n. 142/1990.

2. Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'impegno di realizzare nei tempi indicati.

3. Ai sensi dell'art. 12, punto d), del D.M. 21 dicembre 1994 e successive modifiche e integrazioni, i lavori per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente Accordo di programma devono essere iniziati entro 10 (dieci) mesi dalla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio del provvedimento di approvazione dell'accordo stesso. Resta inteso che il mancato rispetto di tale termine comporta l'automatica inefficacia della eventuale variante urbanistica e la decadenza dal finanziamento concesso che torna nella disponibilità del Ministero dei lavori pubblici.

4. La durata del presente accordo di programma è stabilita in anni 10 che decorrono dalla predetta pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Per il comune di Roma:
CECCHINI

Per la Regione Lazio:
BONADONNA

Per il Ministero dei lavori pubblici:
MOSCATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 1999, n. 1043.

Approvazione ed adozione ex art. 27, della legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni dell'accordo di programma stipulato in data 28 dicembre 1998, per la realizzazione del progetto «Programma di riqualificazione urbana Ostia Ponente», nel comune di Roma, in variante allo strumento urbanistico comunale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso

che, il comune di Roma ha adottato con delibera di consiglio n. 26 del 4 marzo 1996, un programma di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, in variante al P.R.G. comunale, denominato «Programma di recupero urbano Ostia Ponente», predisposto ai sensi del D.M. 21 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

che, ai fini del finanziamento e dell'attuazione di tale, programma è stato sottoscritto un protocollo d'intesa in data 28 maggio 1997, tra il ministero dei lavori pubblici, la Regione Lazio ed il comune di Roma;

che, successivamente il comune di Roma ha attivato le procedure per la conclusione dell'accordo di programma previsto dal citato art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Considerato

che, a seguito di apposita, conferenza di servizi sono stati approvati gli interventi privati e pubblici inseriti nel P.R.U. Ostia Ponente, nonché è stata verificata la possibilità di stipulare l'accordo di programma in parola;

che, conseguentemente tale accordo è stato stipulato in data 28 dicembre 1998;

che, l'art. 6 del medesimo prevede che la nomina dei rappresentanti del collegio di vigilanza avvenga prima dell'approvazione dell'accordo stesso;

Preso atto

che, con nota prot. n. 8959, 8 luglio 1999 il comune di Roma ha comunicato l'avvenuta costituzione del collegio di vigilanza previsto dal citato art. 6 dell'accordo di programma;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni è adottato ed approvato l'accordo di programma concluso in data 28 dicembre 1998, tra il ministero dei lavori pubblici, la Regione Lazio, l'amministrazione comunale di Roma, ai fini della realizzazione dell'intervento in oggetto e dell'approvazione della correlata variante urbanistica.

L'accordo di programma, come sopra concluso, è allegato, con l'esclusione degli elaborati tecnici, al presente

PROGRAMMA DEFINITIVO

INTERVENTI PUBBLICI

-  Infrastrutture a rete
-  Edilizia Pubblica (attrezzature pubbliche)
-  Verde pubblico e di arredo urbano

- 1.1-1.2 Tratto di viabilità Via Polense - Via Prenestina - Via di Rocca Cenci
- 2 Direttrice viaria Via Prenestina - Via della Borghesiana
- 3 Completamento rete fognante bacino di Borghesiana
- 4 Realizzazione asilo nido e scuola materna in località Prato Fiorito
- 5 Realizzazione centro anziani nell'intervento privato B4
- 6 Realizzazione mercato rionale nell'intervento privato B10
- 7.1 Verde pubblico e attrezzato in Via della Borghesiana
- 7.2 Verde pubblico e attrezzato nell'intervento privato B4
- 7.3 Verde pubblico e attrezzato in Via Borutta

INTERVENTI PRIVATI

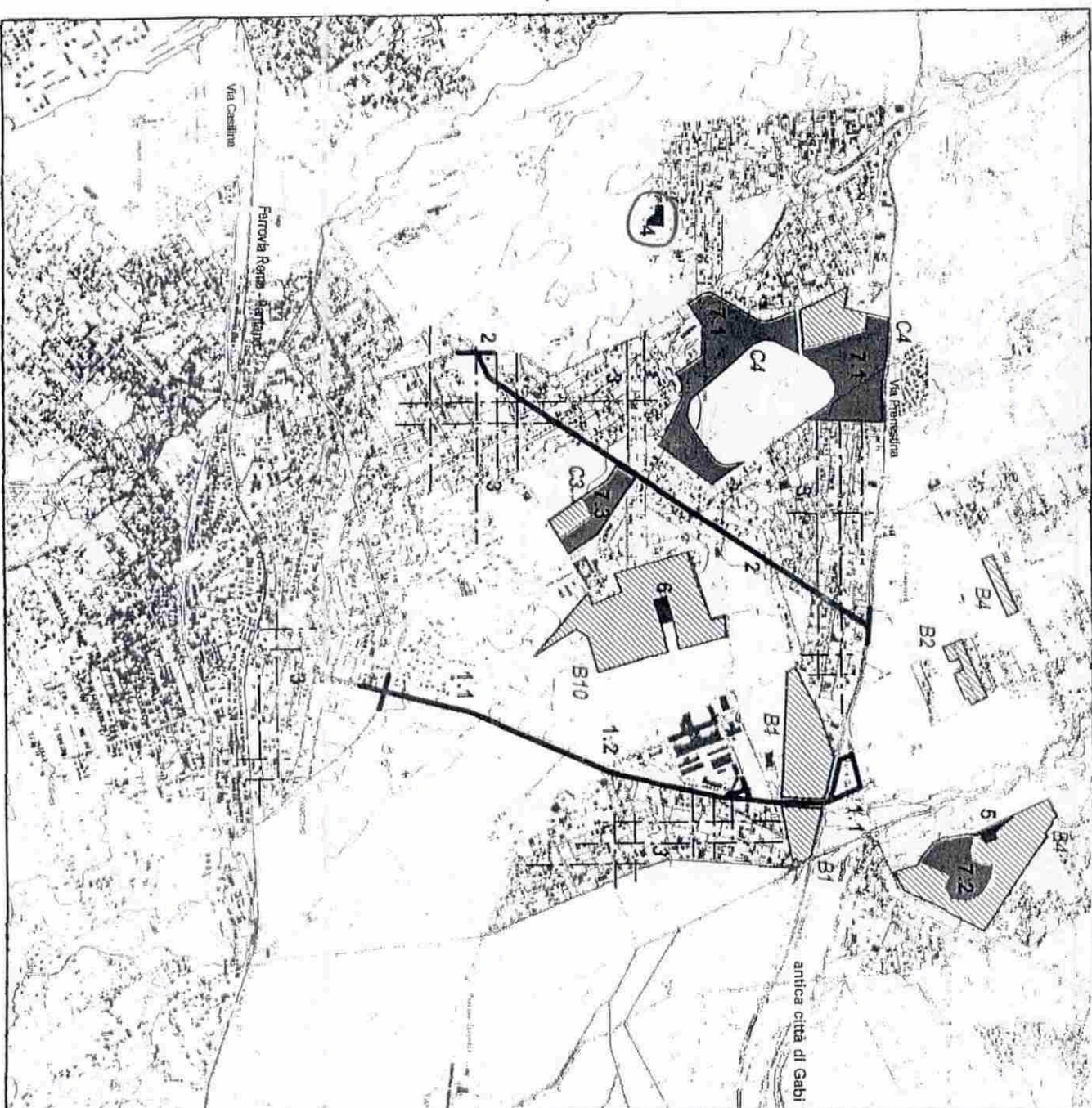
-  Perimetro delle proposte di intervento
-  Area di intervento (comprensiva degli standard urbanistici)

B Edilizia residenziale e non residenziale

- B1 Nuova edificazione comprensoriale in Via Prenestina/Via di Rocca Cenci
- B2 Nuova edificazione -comprensoriale in Via Fosso dell'Osa
- B4 Nuova edificazione comprensoriale in via Polense
- B10 Nuova edificazione comprensoriale in località "Rocca Cenci"

C Cessione di aree e realizzazione di impianti sportivi

- C3 Realizzazione impianti sportivi con gestione decennale e cessione di area a verde pubblico in Via Borutta
- C4 Realizzazione impianti sportivi con cessione di area a verde pubblico in località Pratiolungo



Variante ex D.M. LL.PP. 21 Dicembre 1994

LEGENDA

Perimetro di variante

ZONIZZAZIONE

E2 Espansione con piani particolareggiati o convenzionati

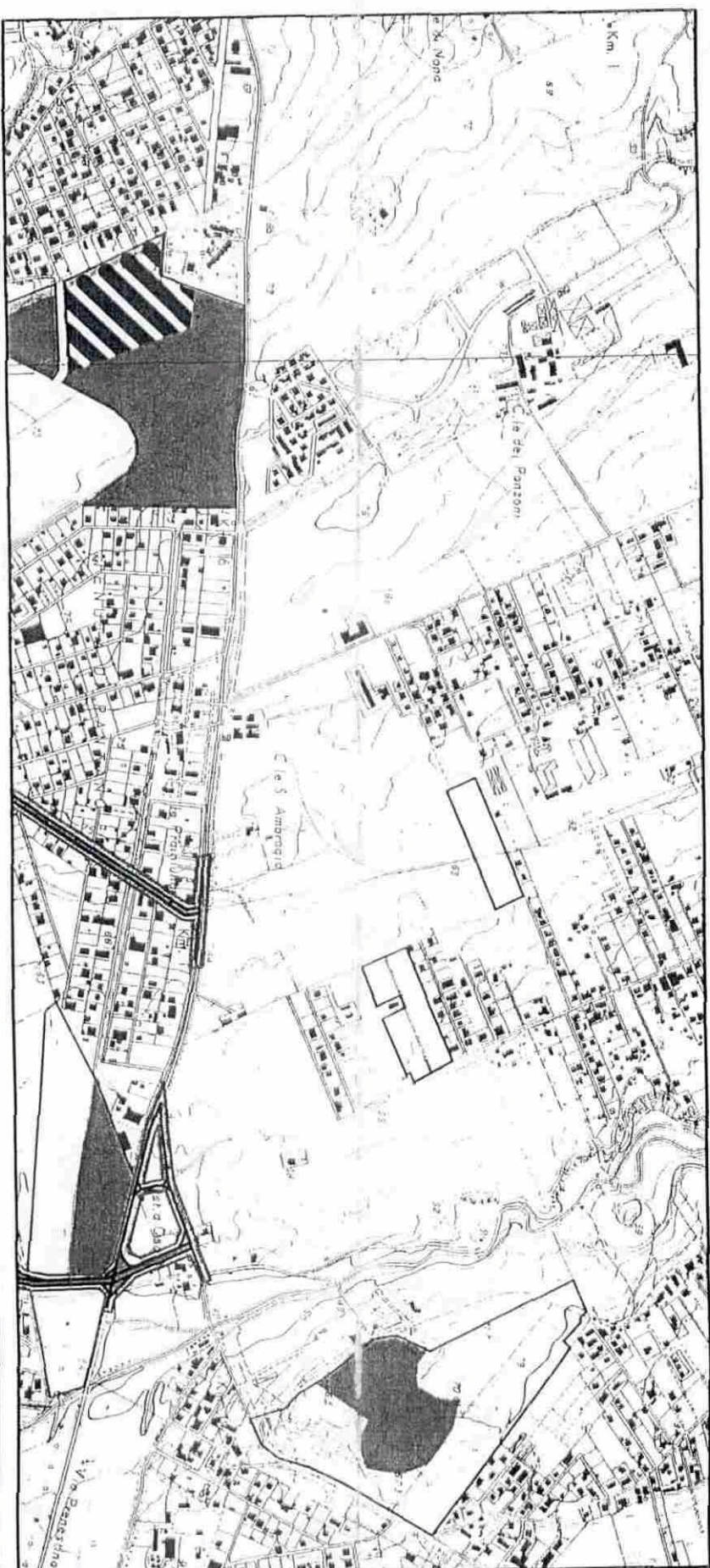
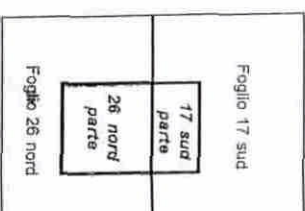
G4 Attrezzature sportive, culturali, ricreative e turistiche di proprietà privata (NTA della sottozona G3 di cui Dello n. GM n° 4579 del 12/7/99 e CC n° 238 del 19/10/95)

M3 Attrezzature di servizi di quartiere

N Parchi pubblici e impianti sportivi

Area vincolata per allargamento stradale

Strade locali o di quartiere



Variante ex D.M. LL.PP. 21 Dicembre 1994

